

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4027 del 11/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 <i>ç</i> Impresa FANTOZZI F.G.M. PETROLI S.R.L. con sede legale in Comune di San Giovanni In Persiceto (BO), Via Castelfranco, 2 ed attività in Comune di Cento, Via Daniele Manin n. 10. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4150 del 10/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15209/2021/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Impresa **FANTOZZI F.G.M. PETROLI S.R.L.** con sede legale in Comune di San Giovanni In Persiceto (BO), Via Castelfranco, 2 ed attività in Comune di Cento, Via Daniele Manin n. 10. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento, registrata in data 22/04/2021 al Prot. comunale n. 24075, completata in data 13/05/2021 con la documentazione registrata al Prot. 28358 del 14/05/2021 e prot. 28363 del 14/05/2021, (pratica SUAP n. 423/2021), trasmessa con nota P.G. n. 0029357 del 18/05/2021, assunta al P.G. di Arpae n. 78774 del 18/05/2021, dall'impresa **FANTOZZI F.G.M. PETROLI S.R.L.** (C.F. 00522160373/P.IVA 00512641200) con sede legale in Comune di San Giovanni In Persiceto (BO), Via Castelfranco, 2 ed attività in Comune di Cento, Via Daniele Manin n. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995;

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTO il parere di conformità per lo scarico rilasciato da Hera con nota prot. 61137 del 29/06/2021 acquisito al prot. Gen Arpae n. 101331 del 29-06-2021 nel quale è stato specificato:

- *La tipologia di scarico: - CLASSE “C” – Acque reflue dilavamento piazzali; - Acque reflue domestiche e meteoriche;*
- *I Sistemi di trattamento prima dello scarico: - Trattamento acque dilavamento piazzali: sistema di trattamento in continuo costituito da vasca di sedimentazione e vasca monoblocco disoleatore statico - dotato di filtro a coalescenza e valvola di sicurezza (chiusura automatica a galleggiante) - Trattamento reflui civili: fossa imhoff;*
- *Il Ricettore dello scarico: Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Manin e Via Cairolì;*
- *Impianto finale di trattamento: Depuratore di Cento Loc. Corporeno – Via Pedagna;*

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento del 02/07/2021, trasmessa con P.G. n. 0038811, acquisita al prot. Gen Arpae n. 104207 del 02-07-2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Parere di conformità per lo scarico rilasciato da Hera con nota prot. 61137 del 29/06/2021;
- Parere rilasciato dal Servizio Ambiente per le matrici rumore e acqua Prot. 38340 del 01/07/2021;
- Parere per classificazione industria insalubre rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 34193 del 25/05/2021;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio Ambiente per le matrici rumore e acqua Prot. 38340 del 01/07/2021 nel quale sono state espresse le seguenti conclusioni:

- **Matrice Acqua**

“L’attività di vendita prodotti petroliferi genera scarichi derivanti dal dilavamento delle acque meteoriche di piazzale, pavimentazioni e superfici che possono potenzialmente contenere sostanze pericolose rappresentate da oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera pertanto convogliate in appositi dispositivi di trattamento, dette acque, adeguatamente trattate dovranno presentare parametri ricadenti all’interno dei limiti previsti dalla tab. 3 colonna B (scarichi in fognatura) dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I reflui sono convogliati alla rete fognaria di tipo misto di Via Manin e Via Cairoli , pertanto la competenza attribuita al Comune viene svolta attraverso l’istruttoria del gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Spa).

*Per quanto di competenza si esprime **parere favorevole condizionato** al parere / aut. di HERA Spa - Direzione Acqua rif. Prot.n.48370/21 del 19/05/2021 per l’attività in oggetto agli atti con nota prot. n. 37705 del 29/06/2021, del quale sono fatte proprie le prescrizioni/condizioni in esso contenute specifiche temporali, osservazioni, sulla realizzazione, messa in funzione e manutenzione dell’impianto.*

- **Matrice Rumore**

In base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, si rileva che l’area su cui insiste il fabbricato e l’attività soggetta ad autorizzazione, ricade all’interno della Classe V “aree prevalentemente industriali” , ed è inserita in un contesto in cui sono presenti anche ricettori abitativi.

Richiamate le disposizioni riportate nelle circolari di indirizzo della Provincia di Ferrara, da ultima la “Terza circolare di indirizzo” Prot. 40374 del 02.09.2014 e s.m.i. e vista la documentazione a corredo dell’istanza, con particolare riferimento alla “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE AI SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995 AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011”;
*ritenuto di non richiedere ulteriori approfondimenti in merito alle emissioni sonore dell’attività in questione; per quanto di propria competenza, si esprime **parere favorevole**”*

VISTO il parere per classificazione industria insalubre rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 34193 del 25/05/2021 nel quale è stato specificato che per le attività di DEPOSITO E VENDITA PRODOTTI PETROLIFERI a classificazione dell'Azienda ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, D.M. 05 settembre 1994 è la seguente:

- Classe lettera n. I B 70 Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione);

e l'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa rispettando tutte le cautele conseguenti alla classificazione ed in particolare in merito allo scarico di acque reflue, gli odori e il rumore;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento all'impresa **FANTOZZI F.G.M. PETROLI S.R.L.** con sede legale in Comune di San Giovanni In Persiceto (BO), Via Castel-

franco, 2 ed attività in Comune di Cento, Via Daniele Manin n. 10, Codice Fiscale n. 00522160373 e Partita IVA n. 00512641200 per l'esercizio dell'attività di **DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI**;

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

ettore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

- 2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati - Tipologia di scarico - CLASSE "C": Acque reflue di dilavamento piazzali e domestiche, recapitanti nella Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Manin e Via Cairoli, servita dall'Impianto finale di trattamento costituito dal Depuratore di Cento, località Corporeno - Via Pedagna, sono contrassegnati con le seguenti lettere nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**:
 - a) **"S1" acque reflue di dilavamento piazzali e acque meteoriche non contaminate** (Via Cairoli);
 - b) **"S2" acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate** (Via Manin);
- 2) Gli scarichi delle acque industriali devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella **3**, **Allegato 5, colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06** ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **"Allegato "A"**:
 - a) **"PC1" pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzale;**
- 4) Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Cento - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;
 - a) **Predisposizione idoneo pozzetto di campionamento** come indentificato orientativamente in planimetria con la sigla "PC1"** (con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta);

- b) Identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo **del pozzetto di campionamento “PC1” e del pozzetto di Ispezione finale “PI”**;
- 5) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico ed deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 7) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale, acquisite agli atti d'ufficio;
- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 9) Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dalla presente autorizzazione è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi odannosi ai sensi dell'art.23 del regolamento del servizio idrico integrato;
- 10) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamen-

ti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;
- Tutti i rifiuti originati dall'attività, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficienza della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente comunale:

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cento.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dr.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.